



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

VADEMECUM

**PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO
PRESSO L'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (OCC)
COSTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**



Aggiornato al 30 giugno 2022



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

1. FASE INTRODUTTIVA DELLA PROCEDURA AVANTI L'OCC

1.1. - Deposito domanda di accesso alle procedure della l.3/2012 presso l'OCC

La domanda si presenta all'OCC mediante il deposito dell'apposito modulo, scaricabile dal sito <https://www.ordineavvocatibologna.net/organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento> o ritirabile allo sportello dell'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Bologna in Piazza dei Tribunali 4 negli orari di ricevimento.

Il deposito può essere effettuato:

- via PEC (occ@ordineavvocatibopec.it)
- in cartaceo con consegna allo sportello.

1.2 - Contenuto della domanda

Il modulo va compilato in ogni sua parte e completato con i documenti e le relazioni indicati nel modulo (sezione "Allegati").

La domanda deve contenere sia il dettagliato elenco delle passività (debiti) e delle attività (es. stipendi, pensioni, aiuti di terzi, altre entrate), sia la proposta di accordo/piano da presentare ai creditori o la domanda di liquidazione del patrimonio.

In caso di domanda "familiare" i predetti elenchi vanno fatti singolarmente per ogni familiare, perché le masse attive e passive restano distinte, così pure le proposte di accordo/piano/liquidazione.

Il Debitore è tenuto ad indicare l'eventuale Convenzione nell'apposita sezione.

Nel caso in cui il Debitore sia assistito da un avvocato è necessario compilare anche la procura in calce al modulo.

Con la domanda deve essere sottoscritto e consegnato l'apposito modulo "privacy" pubblicato sul sito.

1.3 - Fondo spese non rimborsabile

All'atto del deposito deve essere versato un fondo spese non rimborsabile di € 250,00, oltre IVA (per un totale di €305,00) per l'avvio della procedura.

Il versamento può essere effettuato a mezzo bonifico, utilizzando il codice Iban indicato nel modulo (con allegazione della contabile alla domanda) o in contanti allo sportello.

In mancanza di versamento del fondo spese la domanda non sarà trattata.

1.4 - Assegnazione pratica al Collegio Gestore

A seguito del deposito della domanda e del versamento del fondo spese, alla domanda viene attribuito il relativo numero di procedura ed il Referente dell'OCC provvede ad assegnare la pratica al Collegio Gestore di turno.

Il Collegio Gestore accetta l'incarico con apposita dichiarazione entro 5 giorni, dopo aver verificato, sulla base dei documenti depositati dal Debitore, l'assenza di motivi di incompatibilità.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

1.5 – Redazione del preventivo

A seguito dell'accettazione, l'OCC redige il preventivo dei costi della procedura secondo il Tariffario in vigore (pubblicato sul sito <https://www.ordineavvocatibologna.net/organismo-di-composizione-della-crisi-da-sovraindebitamento>), sulla scorta delle voci di attivo e passivo indicato, che dovrà essere sottoscritto per accettazione e trasmesso all'OCC.

Nel caso in cui attivo offerto ai creditori e passivo dichiarato non siano ricavabili dalla domanda e/o dai documenti ad essa allegati, con conseguente impossibilità di redazione del preventivo, l'OCC richiederà al Debitore, o al di lui Legale se nominato, le integrazioni documentali indispensabili alla formulazione del preventivo.

In ogni caso il preventivo potrà essere modificato sulla base del valore reale della pratica eventualmente emerso a seguito dell'esame del Collegio Gestore.

Il preventivo viene trasmesso al Difensore, se nominato, o al Debitore, all'indirizzo PEC o di e-mail ordinaria indicati nella domanda.

Il Debitore può proporre con apposita istanza modifiche alle sole modalità di pagamento, che saranno oggetto di valutazione ed eventuale approvazione da parte dell'OCC.

In esito alla redazione della relazione di fattibilità /relazione particolareggiata del Collegio Gestore il preventivo sarà adeguato all'attivo ed al passivo effettivi risultanti dalla circolarizzazione.

1.6 – Avvio della pratica o sua archiviazione

La procedura ha avvio con l'accettazione formale del preventivo da parte del Debitore, mediante invio dello stesso, firmato per accettazione dal Debitore, all'OCC.

In mancanza di accettazione del preventivo, l'OCC invierà un sollecito formale, via PEC o a mezzo raccomandata, assegnando un termine entro il quale il Debitore dovrà comunicare l'accettazione del preventivo. Decorso comunque il termine di giorni 30 senza che il Debitore abbia comunicato l'accettazione, la pratica, verrà considerata definitivamente rinunciata e verrà archiviata.

1.7 Adempimenti iniziali del Gestore

Il Collegio dei Gestori deve svolgere i compiti e le funzioni della vigente normativa con diligenza e senza indugio, portando a termine la predisposizione della relazione particolareggiata o della relazione di fattibilità entro il termine di mesi 6 dall'accettazione dell'incarico, termine prorogabile.

** ** ** **



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

2. FASE ISTRUTTORIA

2.1 Il primo incontro col il Debitore e il difensore se nominato

A seguito dell'accettazione del preventivo, il Collegio Gestori senza indugio darà corso all'incarico ricevuto e fisserà un primo incontro col Debitore ed il difensore o advisor se nominato.

Nel corso dell'incontro – di cui viene redatto e conservato agli atti della procedura apposito verbale sottoscritto dal Debitore, difensore o advisor e gestore della crisi – il Collegio Gestore sente il Debitore, vaglia i documenti già ricevuti e richiede al Debitore le eventuali necessarie integrazioni, valuta la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità del Debitore alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, individuando col medesimo quale procedura avviare tra quelle previste dalla L. 3/2012, salva sempre la possibilità di mutare la procedura in corso di istruttoria, laddove se ne presenti la necessità.

Nel primo incontro il Collegio Gestore può eventualmente assumere informazioni e documentazione necessarie per la predisposizione del preventivo, nel caso in cui la domanda iniziale non sia sufficientemente documentata.

2.2 - La scelta della procedura: il piano del consumatore, l'accordo, la liquidazione o l'esdebitazione dell'incapiente.

Il Debitore può decidere di attivare quattro distinte procedure sulla scorta delle recenti modifiche introdotte dalla L. 176/2020, entrate in vigore in data 25.12.2020:

- l'Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- il Piano del consumatore;
- la Liquidazione del patrimonio;
- l'Esdebitazione dell'incapiente.

L'art. 7 bis della L. 3/2012 ha introdotto il c.d. **sovraindebitamento familiare**.

È quindi possibile avviare una unica procedura di composizione della crisi quando vi sono membri della stessa famiglia oppure quando il sovraindebitamento ha una origine comune.

Le masse attive e passive restano distinte e vanno indicate separatamente.

Le condizioni di accesso sono alternative.

Il compenso sarà suddiviso tra i membri della famiglia.

I presupposti richiesti per l'accesso alle quattro procedure sono diversi e possono essere così sintetizzati:

- Nel caso di **Accordo di composizione della crisi**, il Debitore, "*che non abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori*", tramite il deposito dell'istanza in Tribunale, presenta ai propri creditori una proposta di ristrutturazione dei debiti. Per l'omologazione della proposta è necessario il consenso del 60% dei creditori. Per effetto



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

della riforma operata dalla L. 176/2020 l'omologa dell'accordo di composizione della crisi produce effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

- Analogamente anche nell'ipotesi di **Piano del Consumatore**, il sovraindebitato presenta ai propri creditori una proposta di ristrutturazione dei debiti, ma in tal caso la procedura può essere attivata solo se il sovraindebitato è qualificabile come consumatore ai sensi della L. 3/2012. Grazie alla riforma operata dalla L. 176/2020 è consumatore anche la persona fisica che seppur socio di società di persone acceda alla procedura per ristrutturare i debiti estranei a quelli sociali. Rispetto all'Accordo di composizione della crisi, nel Piano del consumatore l'omologazione è soggetta al solo vaglio del Giudice (non è necessario il consenso dei creditori). Per l'ammissione del piano è però indispensabile che il Debitore/consumatore risulti meritevole, ovvero che Egli non abbia "*con colpa grave, malafede o frode*" determinato il proprio sovraindebitamento.

La **Liquidazione volontaria del patrimonio**, procedura residuale rispetto alle prime due, può essere attivata dal Debitore che non abbia i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso all'Accordo o al Piano, ma non debba aver commesso atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni. In tal caso, il Debitore mette a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio (con esclusione solo di alcuni beni indicati dall'art. 14 ter, comma 6, L. 3/2012). Non è necessario il consenso dei creditori né il requisito della meritevolezza, che viene però richiesto per la successiva Esdebitazione del debitore. **In questa procedura l'Esdebitazione non è automatica a chiusura della procedura ma, entro un anno, dovrà essere richiesta con ricorso al Giudice.** Con l'entrata in vigore della L. 176/2020 l'apertura della procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

- L'ultima procedura esperibile è l'**Esdebitazione** dell'incapiente (art. 14 quaterdecies): il Debitore, persona fisica, che sia meritevole, può chiedere, per una sola volta, l'esdebitazione se non riesce ad offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, obbligandosi per i successivi quattro anni al pagamento dei debiti nel caso di sopraggiunte utilità che soddisfino i creditori almeno del 10%.

La scelta tra l'Accordo di composizione della crisi ed il Piano del Consumatore dipenderà dalla natura dei debiti che si intendono ristrutturare, occorrendo distinguere tra debiti derivanti dalla attività imprenditoriale o professionale, debiti derivanti da garanzie e/o fideiussioni, debiti derivanti da obbligazioni personali o al consumo.

In assenza dei requisiti di fattibilità richiesti per la presentazione dell'Accordo o del Piano, come detto, il Collegio Gestore valuterà insieme al Debitore la sussistenza dei requisiti utili all'accesso alla procedura alternativa della Liquidazione del patrimonio.

Si potrà se del caso valutare insieme al debitore l'opportunità di modificare la procedura inizialmente profilata (ad es. da Accordo a Liquidazione; da Piano del consumatore ad Accordo), supportando il Debitore che dovrà poi redigere il piano o la proposta di accordo.

2.3 - Verifica documenti prodotti e da produrre.

Sempre in sede di primo incontro, il Collegio Gestore esaminerà la completezza della documentazione che la legge (artt. 9, 14ter e 14-quaterdecies) richiede a pena di



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

inammissibilità e/o improcedibilità, ai fini del deposito della proposta dell'Accordo o del Piano o dell'istanza per l'apertura della Liquidazione volontaria del patrimonio o dell'Esdebitazione. Verrà, se del caso, fissato un termine, per la produzione della documentazione integrativa da consegnare al Collegio.

2.4 - I documenti richiesti.

Il Piano, la Proposta di Accordo e l'istanza di Liquidazione dovranno, in ogni caso, essere corredati dei seguenti documenti.

- 1. *Copia documento d'identità e Codice Fiscale (della persona fisica istante e/o del legale rappresentante)*
- 2. *Numero e descrizione dei componenti il nucleo familiare conviventi e non*
- 3. *Elenco spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e dei componenti la sua famiglia*
- 4. *Certificato Residenza Storico e Stato di famiglia*
- 5. *Estratti conti correnti intestati e cointestati ultimi 5 anni / copia Libretti postali o bancari / copia polizze vita e contratti assicurativi*
- 6. *Copia: ultime tre buste paga e contratto lavoro (se persona fisica)*
- 7. *Copia: dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni*
- 8. *Copia atti disposizione patrimonio ultimi cinque anni (se presenti)*
- 9. *Carichi pendenti / Casellario Giudiziale (se persona fisica per istanza Liquidazione e/o Piano consumatore e/o Esdebitazione Incapiente)*
- 10. *Cassetto fiscale / Cassetto previdenziale*
- 11. *Visura camerale, posizione completa-storica del debitore (cd. fascicolo storico) / Visura Protesti*
- 12. *Copia atti di causa e/o di esecuzioni (se in corso)*
- 13. *Visura Catastale nominativa sul territorio nazionale / Visura Ipotecaria per nominativo sul territorio nazionale / Visura ipotecaria ventennale relativa a beni sui quali l'istante risulta possedere diritti reali / Visura P.R.A. storica*
- 14. *Copia perizia o valutazione commerciale del valore di mercato dell'immobile di proprietà Aggiornato 20 maggio 2022 7*
- 15. *Carichi pendenti Agenzia Entrate / Estratto ruolo Ag. Entrate /Avvisi bonari Agenzia Entrate*
- 16. *Centrale Rischi Banca d'Italia / Centrale Rischi CRIF / Centrale Allarme Interbancario Banca d'Italia / copia contratti mutuo e piano ammortamento / copia contratti fideiussori*
- 17. *Relazione dettagliata delle cause del sovraindebitamento / Specificazione del tipo di strumento richiesto: Piano - Accordo - Liquidazione / Rateazioni proposte, tempi e modalità di pagamento dei creditori*
- 18. *Elenco dei creditori con indicazione di: indirizzo, importo del credito, diritti di prelazione*
- 19. *Elenco eventuali crediti da incassare, anche se futuri*
- 20. *Scritture contabili ultimi 3 esercizi con dichiarazione di conformità all'originale (se imprenditore)*
- 21. *Numero dei dipendenti (se imprenditore)*



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

- 22. Autocertificazioni che verranno, eventualmente, richieste dal Collegio Gestori OCC
- 23. Documenti di cui alla lettera F modulo istanza
- 24. Documenti di cui alla lettera G modulo istanza
- 25. Informativa Privacy sottoscritta

2.5 Le autocertificazioni

Il Debitore dovrà inoltre rilasciare al Collegio le seguenti auto certificazioni, anche attraverso atto notorio:

- Dichiarazione di non aver fatto ricorso nel quinquennio ad una delle procedure regolate dalla L. 3/2012 come mod.
- Dichiarazione di non aver subito risoluzione di accordo coi creditori o revoca di piano del consumatore
- Dichiarazione di non aver subito azioni revocatorie ex art. 2901 C.C. o in caso affermativo indicare i riferimenti del giudizio o sentenza
- Dichiarazione eventuale di non essere soggetto ad azioni esecutive mobiliari o immobiliari
- Dichiarazione dell'assenza di atti in frode ai creditori

2.6 - Accesso alle banche dati e circolarizzazione del passivo

Il Collegio Gestore, anche al fine di verificare che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori, potrà accedere ai dati dell'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi ed alle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30 *ter* comma 2 del D. Lgs. n. 141/2010 e l'archivio ANIA tra imprese assicuratrici.

Il Collegio Gestore procederà inoltre alla circolarizzazione del passivo, inviando PEC o raccomandata ai creditori, come individuati dal Debitore e come risultanti dai documenti prodotti o dalle verifiche presso le banche dati, al fine di ricostruire con esattezza il debito esistente.

Una volta raccolti tutti i dati, il Collegio Gestore verificherà la attendibilità dei documenti prodotti e delle informazioni rese ai fini della attestazione di veridicità dei dati del piano o accordo ex art. 15 comma 6 L. 3/2012.

2.7 - Parere di fattibilità

Acquisita la documentazione – da completare ed aggiornare ulteriormente su richiesta del Collegio Gestore nel corso della istruttoria della pratica (ad es. in caso di cambio della occupazione o di contenzioso o di procedimenti esecutivi o di altra natura; di presentazione dichiarazione dei redditi e bilanci, etc.) - il Collegio Gestore convocherà nuovamente il Debitore unitamente al Difensore, se nominato, al fine di fornire un parere di fattibilità del Piano del consumatore o della proposta di Accordo o dell'istanza di apertura della Liquidazione o dell'Esdebitazione.

** *** **



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

3. L'ISTANZA DEL DEBITORE DA DEPOSITARE IN TRIBUNALE

3.1 - Contenuto dell'istanza

A conclusione dell'attività istruttoria svolta dal Collegio Gestore come sopra descritta, il Debitore dovrà redigere e fornire all'OCC il ricorso introduttivo della procedura prescelta, distinguendo le seguenti sezioni:

1. Identificazione del Debitore e premessa introduttiva su presupposti di ammissibilità;
2. Indicazione eventuale del legale che assiste il Debitore (obbligatorio per l'accordo) allegando la procura alle liti
3. Descrizione della situazione patrimoniale e della consistenza reddituale del Debitore, indicandone i beni;
4. Elenco di tutti i creditori ed indicazione degli eventuali privilegi e prelazioni di legge;
5. Indicazione delle spese correnti per il mantenimento del Debitore e della sua famiglia;
6. Passivo ed esposizione debitoria;
7. Indicazione delle cause dell'indebitamento e diligenza del Debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
8. Le ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni assunte, ricordando di circostanziare e motivare adeguatamente l'aspetto della meritevolezza del Debitore, in caso di presentazione del Piano del consumatore o dell'Esdebitazione;
9. Resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi cinque anni ed indicazione degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
10. Attivo da destinare alla procedura e programma dei pagamenti
11. Eventuali garanzie di terzi
12. Eventuale falcidia di debiti derivanti da finanziamenti garantiti con cessione del quinto di stipendio o pensione o TFR del Debitore
13. Eventuale falcidia dei crediti tributari e previdenziali - applicazione del c.d. *cram down*
14. Indicare l'eventuale sospensione /improcedibilità delle procedure esecutive pendenti a carico del Debitore o nel caso di Liquidazione del Patrimonio la eventuale richiesta di subentro del Liquidatore nelle azioni esecutive pendenti
15. Indicazione degli atti del Debitore impugnati dai creditori, se esistenti;
16. Indicazione dei costi della procedura
17. La proposta di Accordo, Piano o Liquidazione;
18. Indicare in via di subordine, se ritenuto, la domanda di conversione in procedura di liquidazione del patrimonio, prospettandone in ricorso contenuto e programma di liquidazione

3.2- In particolare: contenuto della proposta di ristrutturazione (Accordo o Piano)

La proposta di ristrutturazione dei debiti potrà prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei **crediti futuri** (art.9, comma 1), così come mediante **l'intervento di uno o più terzi garanti** nel caso in cui il patrimonio del Debitore non sia sufficiente a garantire la fattibilità dell'Accordo o del Piano. Il terzo potrà intervenire sia partecipando direttamente alla soddisfazione dei creditori sia prestando relativa garanzia (art.9, comma 2).



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

La proposta di ristrutturazione potrà prevedere la parziale falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Per la stessa tipologia di crediti è possibile altresì prevedere anche una moratoria (sospensione pagamento) sino al termine di un anno, ma solo nell'ipotesi di accordo con prosecuzione dell'attività di impresa oppure nel caso di piano del consumatore, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Contenuto della proposta del Debitore:

- Assicurare il **regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili** ai sensi dell'articolo 545 cpc e dalle altre disposizioni contenute in leggi speciali (in merito si veda il paragrafo successivo); (art.7, comma 1)
- **le scadenze e modalità di pagamento dei creditori**, con eventuale suddivisione in classi e rispettando le limitazioni previste per tipologia di credito (pegno, ipoteca, privilegi ecc.; come infra specificato); (art.7, comma 1)
- le **eventuali garanzie** rilasciate per l'adempimento dei debiti; (art.7, comma 1)
- **le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni**; (art.7, comma 1)
- **l'eventuale affidamento del patrimonio** del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori (il Giudice nominerà poi un curatore fallimentare, o soggetto equivalente, per la gestione); (art.7, comma 1)

Per effetto dell'introduzione della novella ex lege n. 176/2020, il consumatore che presenta un piano o un accordo può richiedere (art. 8 comma 1 ter) di escludere dall'attivo la prima casa a condizione che il mutuo garantito da ipoteca sia in regolare ammortamento – il mutuo continuerà pertanto fino alla naturale conclusione - oppure potrà chiedere l'autorizzazione al Tribunale di poter pagare il debito scaduto per capitale ed interessi.

L'imprenditore che propone un accordo ai propri creditori potrà, nel solo caso di continuazione dell'attività richiedere il mantenimento del mutuo con garanzia reale sui beni strumentali necessari all'esercizio di impresa, qualora sia in regolare ammortamento o potrà chiedere l'autorizzazione al Tribunale di poter pagare il debito scaduto per capitale ed interessi previa apposita attestazione del Collegio Gestori ai sensi dell'art. 8 comma 1 quater.

La proposta di ristrutturazione dei debiti potrà inoltre contenere delle espresse **limitazioni all'utilizzo di determinati strumenti finanziari** da parte del Debitore (carte di credito, sottoscrizione finanziamenti e similari), al fine di tutelare i creditori evitando che il Debitore possa accedere o perpetrare l'utilizzo di strumenti che aumenterebbero l'esposizione debitoria. (art. 98, comma 3)

3.3 In particolare: l'istanza di apertura della liquidazione del patrimonio

A differenza di quanto avviene nel caso dell'Accordo e del Piano del Consumatore, con la domanda di liquidazione, il Debitore mette a disposizione della massa dei creditori tutti i propri beni (quelli attuali, gli accessori, pertinenze e frutti nonché i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi all'apertura della procedura).



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

Sono esclusi dalla liquidazione, oltre ai crediti (assolutamente o relativamente) impignorabili, soltanto le somme strettamente necessarie al Debitore per il mantenimento proprio e della sua famiglia, che saranno quantificate dal Giudice Delegato in relazione al singolo caso concreto. Il Debitore dovrà quindi indicare nella domanda l'elenco dettagliato di tutte le spese occorrenti per il fabbisogno proprio e della propria famiglia, allegando i documenti giustificativi e potrà altresì prevedere un c.d. fondo rischi mensili per spese impreviste o urgenti da stabilire unitamente al Collegio Gestori.

In caso di accoglimento della domanda, il Tribunale nomina un Liquidatore, che accettato l'incarico, dovrà procedere alla redazione dell'inventario di tutti i beni del Debitore ed un programma di dismissione.

Il Liquidatore dovrà altresì accertarsi dell'esistenza di eventuali contenziosi e procedure esecutive a carico del Debitore, prevedendo appositi accessi presso le competenti cancellerie. Potrà altresì, previa autorizzazione del Giudice, avviare azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

4. LA FUNZIONE DI AUSILIO DEL COLLEGIO GESTORE NELLA REDAZIONE DELLA DOMANDA

Si evidenzia che il Collegio Gestore ha il compito di coadiuvare il Debitore nella predisposizione della domanda (da redigere nelle forme del ricorso) da depositare presso il Tribunale competente.

Tale funzione si desume anche dall'impianto normativo ed in particolare da quanto riportato dall'art. 7, comma 1, L. 3/2012 (*Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti [...]*)

Nello stesso senso, l'art. 15, comma 5, stabilisce che "*L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso*".

Quanto premesso al fine di evidenziare che anche per la redazione dell'istanza che il Debitore depositerà in Tribunale, e non solo della relazione dell'OCC, è indispensabile un confronto produttivo tra il Collegio Gestore ed il Debitore e/o il suo Legale, se nominato.

Il suddetto confronto è indispensabile al fine di assicurare:

- la corretta predisposizione dell'istanza;
- la verifica della veridicità dei dati contenuti nella domanda di sovraindebitamento e nei documenti allegati alla stessa. A tal fine, laddove vi siano delle incongruenze nella documentazione raccolta, sarà necessario chiedere i relativi chiarimenti al sovraindebitato ed al legale che lo assiste.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

5. LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'OCC

Il ricorso contenente la proposta di Piano o di Accordo del Debitore dovrà essere corredata della Relazione dell'OCC, che, pur assumendo peculiarità diverse a seconda della procedura prescelta, dovrà comunque contenere:

- a) verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alla procedura;
- b) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal Debitore nell'assumere le obbligazioni;
- c) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del Debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del Debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
- f) indicazione di eventuali atti di disposizione del Debitore impugnati dai creditori;
- g) valutazione della convenienza della proposta rispetto all'ipotesi della liquidazione;
- h) verifica del merito creditizio, tenuto conto dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
- i) in caso di accordo, l'indicazione del programma di soddisfacimento dei creditori e le percentuali attribuite,
- l) in caso di accordo, giudizio di veridicità dei dati e fattibilità della proposta.

Nel solo caso di proposta di Accordo e di Piano la Relazione dovrà contenere, oltre all'attestazione di fattibilità dell'accordo o del piano proposto, la verifica della convenienza dell'accordo o del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di liquidazione del patrimonio, la relazione particolareggiata dell'OCC ha un contenuto analogo ma il Collegio Gestore dovrà indicare in modo dettagliato:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- le ragioni dell'incapacità del Debitore persona fisica di adempiere alle obbligazioni assunte;
- resoconto sulla solvibilità del Debitore negli ultimi 5 anni.

5.1 Deposito del ricorso presso il Tribunale

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, art 14 *ter*, comma 2 e art 14 *quaterdecies*, comma 3, l'istanza, corredata dalla elencata documentazione e della relazione dell'OCC, deve essere depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o della sede legale o comunque principale dell'azienda.



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
DA SOVRAINDEBITAMENTO (OCC)
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA**
Iscritto al n. 95 della Sezione A del Registro degli Organismi di
Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso il
Ministero della Giustizia

In riferimento al Tribunale di Bologna, l'istanza corredata dalla documentazione e dalla relazione del Collegio Gestori con allegati va depositata presso la cancelleria della IV Sezione Civile, competente per le procedure fallimentari nonché per le altre procedure concorsuali comprese quelle relative alla materia del sovraindebitamento.

Si precisa che, a fronte della situazione sanitaria emergenziale, il Tribunale di Bologna – IV Sezione Civile ha attualmente previsto unicamente la modalità di deposito attraverso la modalità telematica al Registro SIECIC previo pagamento del contributo unificato e della marca. Sarà il Collegio Gestori, in caso di mancata assistenza tecnica, a provvedere al deposito della domanda.

6. L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Per la presentazione del ricorso contenente il piano del consumatore o l'istanza di liquidazione non vi è obbligo di assistenza tecnica, che comunque è sempre auspicabile.

Mentre per l'accordo coi creditori le linee guida del Tribunale di Bologna prevedono l'obbligo dell'assistenza del legale.

Il Debitore può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e ss DPR n. 115/2002, se il reddito complessivo familiare non supera €. 11.746,68. Detto limite di reddito viene aggiornato ogni due anni a seguito delle variazioni ISTAT.

L'istanza deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, compilando l'apposito modulo reperibile anche on line e al Collegio dei Gestori dovrà essere consegnata la delibera di ammissione da parte del COA da allegare al ricorso del Debitore e/o alla Relazione dei Gestori, ai fini della indicazione dei costi di procedura.